

(N. 2238)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro del Bilancio

(ZOLI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1957

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici  
e sul credito alberghiero.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema del finanziamento delle Aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo e quello dell'incremento degli esercizi alberghieri, ivi compresi quelli destinati allo sviluppo del turismo sociale e giovanile, hanno dato luogo in questi ultimi tempi a sempre più frequenti dibattiti concretatisi, in sede parlamentare, in alcune proposte di legge, quali quelle presentate dai deputati Leonetti, Chiostergi ed altri (n. 2756 in data 6 giugno 1952); dai deputati Liguori, Molinaroli ed altri (n. 2856 in data 18 luglio 1952); e, infine, nella presente Legislatura dai deputati Menotti, Biasutti ed altri (n. 111 e n. 112 in data 24 agosto 1953).

Tutte queste iniziative sono state determinate dalla riconosciuta inderogabile necessità di eliminare il disagio nel quale versano le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, importanti organi capillari del turismo, per l'evidente sproporzione tra mezzi disponibili e fini da raggiungere, di potenziare il credito alberghiero e di reperire i mezzi per far fronte alle non meno sentite esigenze di ampliamento ed ammodernamento dei nostri impianti ricettivi.

Com'è noto, compiti fondamentali delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo sono principalmente quelli volti a conseguire le migliori condizioni ambientali, essen-

ziali allo sviluppo di una economia basata sull'industria del forestiero e ad influire sul pubblico, con efficace e penetrante azione di propaganda, per l'orientamento delle correnti turistiche verso la stazione.

Tali compiti di per sè già molto ampi ed impegnativi risultano oggi notevolmente appesantiti non solo per effetto dei danni e dell'incuria cui i centri turistici italiani sono andati soggetti durante gli eventi bellici, ma soprattutto per la necessità di ammodernamento, secondo i dettami della più recente tecnica edilizia ed urbanistica, delle nostre località per meglio adeguarle alle mutate esigenze del turista, a simiglianza di quanto è già avvenuto negli altri Paesi nostri concorrenti.

Di fronte all'ampiezza dei programmi che le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo dovrebbero portare a termine, stanno, per altro, le inadeguate disponibilità finanziarie dei loro bilanci, le cui fonti di entrata hanno subito un deciso impoverimento, in parte dovuto al mancato adeguamento dei cespiti al mutato valore della moneta ed in parte a provvedimenti di legge che hanno ridotto o hanno annullato altri importanti cespiti di entrata.

Nel concorso di questi fattori — e cioè le aumentate necessità e le diminuite disponibilità di mezzi — consiste appunto il travaglio delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo dalla cui intensa e proficua attività dipende, invece, la vita e l'avvenire delle più qualificate località turistiche italiane, sulle quali, naturalmente, poggia il movimento turistico più pregiato.

Il finanziamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo è attualmente basato sull'imposta di soggiorno (articolo 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) dovuta da coloro che prendono alloggio, in via temporanea, in esercizi alberghieri, o dimorino temporaneamente in ville, appartamenti, camere ammobiliate o altri alloggi; dal contributo speciale di cura (articoli 12 e 14 del citato regio decreto-legge n. 765 del 1926); dalle contribuzioni speciali sugli spettacoli e trattenimenti (articolo 15 del ci-

tato regio decreto-legge n. 765 del 1926, modificato dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958).

In realtà, malgrado questi numerosi cespiti, coi quali nel passato le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo hanno potuto far fronte alle proprie necessità, la situazione odierna è veramente critica ed è ben diversa da quella che, a prima vista, potrebbe apparire.

Di fatti l'imposta di soggiorno, a differenza di quanto è avvenuto per tutti gli altri tributi locali, rivalutati almeno a 40 volte i valori ante-guerra, è stata portata soltanto a quote non superiori a 18-20, con il regio decreto-legge n. 555 del 13 dicembre 1946.

Tale situazione non è affatto giustificata se si tiene conto dell'aumentato costo dei servizi e delle prestazioni in genere e del fatto che il tributo in esame, pur essendo determinato in quote fisse, va ragguagliato alle tariffe degli esercizi alberghieri e degli altri alloggi in genere che hanno subito, nello stesso periodo, aumenti da 50 a 75 volte circa i prezzi ante-guerra.

Non diversa sorte hanno subito il contributo speciale di cura, disciplinato da norma che, a seguito di recente sentenza della Corte costituzionale concernente il contributo turistico a favore degli EE.PP.T. (n. 47 in data 8-18 marzo 1957) è da considerarsi viziata di illegittimità costituzionale, e le contribuzioni speciali sugli spettacoli e trattenimenti, soppresse, per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici e teatrali, dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 e sostituite da un contributo a carico del bilancio dello Stato.

Sembra, pertanto, ormai indilazionabile addivenire alla revisione della legislazione concernente il finanziamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo attraverso un organico provvedimento per l'adeguamento dell'imposta di soggiorno e per la riforma del contributo speciale di cura.

Non meno urgente è la necessità di accrescere la possibilità di stimolare la privata iniziativa a migliorare, ampliare ed incrementare gli impianti ricettivi i quali già oggi non sono sempre in grado, specie nei periodi di alta stagione, di corrispondere alle esigenze del movimento turistico interno e dall'estero, mo-

vimento che, secondo le statistiche di questi ultimi tempi, è in continuo aumento.

Ignorare ancora queste esigenze e trascurare di porre rimedio a queste evidenti lacune, come anche ritardare l'istituzione di case per ferie e di alberghi per la gioventù, allo scopo di accogliere le istanze del turismo sociale e giovanile, potrebbe causare un irreparabile danno di cui non è oggi facile apprezzare le conseguenze per l'economia del Paese.

Con lo scopo di soddisfare alle suaccennate esigenze, viene presentato il presente disegno di legge.

Con tale provvedimento (art. 1) viene raddoppiata l'imposta di soggiorno, portandone così la misura a 30-40 volte i valori anteguerra e viene unificata la classifica delle Aziende alberghiere e degli altri alloggi, ad ovviare agli inconvenienti cui finora aveva dato luogo la duplice classificazione operata da organi diversi, rispettivamente ai fini dell'applicazione della imposta di soggiorno e a tutti gli altri effetti.

Con l'articolo 2 si addivene ad una distribuzione del gettito dell'imposta più aderente alle finalità che ne costituiscono il fondamento, in relazione agli specifici compiti dei vari enti beneficiari ed alle esigenze del credito alberghiero.

In relazione a queste ultime esigenze il disegno di legge tende a potenziare la Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico istituita presso la Banca nazionale del lavoro, sia mediante il ripristino di alcune norme, la cui efficacia venne sospesa temporaneamente per ragioni contingenti, sia con l'apportare alle norme in materia nuovi accorgimenti utili all'esercizio del credito alberghiero e turistico.

Com'è noto, la legge 29 luglio 1949, n. 481, nel dettare le norme di utilizzazione di nuovi fondi statali per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero, bloccò il fondo speciale previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 e stabilì che la quota dell'imposta di soggiorno, fino allora destinata alla formazione del fondo stesso, fosse devoluta, fino alla concorrenza di 1 miliardo, alla costituzione di un fondo particolare, a garanzia dei mutui concessi con l'impiego di fondi E.R.P.

In tal modo è venuta a cessare la importante funzione che in passato aveva tale fondo, il quale, malgrado le sue finalità, non venne impiegato per la copertura di perdite nelle operazioni della Sezione, chè queste non si sono mai verificate, ma fu utilizzato (regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 453) per effettuare un prelevamento di lire 25 milioni destinati, a titolo di concorso dello Stato, all'aumento del capitale della S.A.C.A.T.

La proposta che ora viene avanzata (art. 3) tende a ripristinare, secondo le vecchie norme, la funzionalità del Fondo speciale, cui affluirà, come nel passato, la quota dell'imposta di soggiorno.

Viene stabilito che la quota devoluta alla S.A.C.A.T. sia, per il 20 per cento destinata al fondo speciale, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, fino a che detto fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di 3 miliardi; per il 25 per cento all'incremento della partecipazione statale al capitale della Sezione fino a che essa non abbia raggiunto l'ammontare di 1 miliardo; per il 55 per cento, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

Inoltre, con l'articolo 4, viene stabilito che, quando il fondo speciale ed il capitale della S.A.C.A.T. avranno raggiunto i limiti previsti, la quota parte del gettito devoluta alla Sezione verrà destinata, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del su indicato fondo di rotazione.

Sempre allo scopo di ampliare le possibilità del credito turistico alberghiero, viene infine stabilito (art. 5) che gli interessi maturati o maturandi sul Fondo speciale di cui si è detto, saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire l'ammontare massimo delle obbligazioni da emettere dalla S.A.C.A.T. a fronte di mutui in ammortamento.

Infine, con gli articoli 6 e 7 si provvede ad un adeguamento ai valori attuali, della cauzione dell'Istituto di credito incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno, che viene elevata a lire 120 milioni, e dell'ammenda stabilita dall'articolo 2 del regio decreto-legge 13 dicembre 1946, n. 555.

\* \* \*

Con il proposto provvedimento, (art. 8) il contributo speciale di cura, applicato, secondo le norme vigenti (articolo 14 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e articolo 16 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), a carico di coloro che, per l'esercizio di commerci, industrie e professioni traggono particolari vantaggi economici dalla esistenza della stazione di soggiorno, di cura o di turismo, e corrisposto con una addizionale non superiore all'1 per cento dei redditi colpiti dalla imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e dalla imposta di patente, viene posto a carico di tutti coloro che, nei Comuni riconosciuti stazioni di soggiorno, cura o turismo, esercitano industrie, commerci, arti e professioni.

La misura dell'addizionale rimane invariata nell'1 per cento, ma viene applicata esclusivamente ai redditi accertati, ai fini dell'imposta comunale i.c.a.p. in categoria *B* e *C'*, con la esclusione, quindi, dei redditi colpiti dalla imposta di patente.

Con l'articolo 9 del provvedimento viene precisata la procedura attraverso la quale si perviene alla riscossione ed al versamento del tributo, non prevista nella precedente legge, al fine di ovviare agli inconvenienti finora verificatisi.

A parte i vantaggi che il provvedimento comporta rispetto alla vigente legislazione è da notare che la istituzione di una addizionale unica, da applicarsi a tutti i redditi di categoria *B* e *C'*, senza discriminazione delle singole categorie di attività, e imposta della stessa motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale, che ha censurato, fra l'altro, la mancanza di una precisa individuazione dei soggetti passivi delle imposizioni tributarie.

\* \* \*

Il presente disegno di legge disciplina anche il finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, finora retto da norme (articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425,

ed articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302) di cui la Corte costituzionale, con sua sentenza n. 47, in data 8-18 marzo 1957, ha dichiarato la illegittimità costituzionale per la parte riguardante le imposizioni a carico di privati.

Come conseguenza immediata della pronunciata incostituzionalità, si ha la cessazione della principale fonte di finanziamento degli Enti provinciali per il turismo, determinando, in relazione ai compiti di natura pubblica degli Enti stessi, una carenza nella attività della pubblica amministrazione nel settore turistico, che assume particolare gravità per i riflessi negativi che ne deriverebbero all'economia locale e nazionale.

Se, infatti, appare determinante ai fini della economia turistica l'attività che le Aziende autonome esplicano nelle stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, e cioè in sole 240 località, a maggior ragione si ritiene determinante l'attività degli Enti provinciali per il turismo, che investe l'intero territorio nazionale, di cui gran parte attende una adeguata valorizzazione.

E tale attività si appalesa attualmente di rilevante importanza, particolarmente in relazione alla necessità di approntare adeguati mezzi per conseguire quei vantaggi che si attendono, sul piano turistico, dalla attuazione del « Mercato comune europeo ».

Esclusa la possibilità di un adeguamento delle entrate tributarie degli Enti provinciali per il turismo ai dettami della sentenza della Corte costituzionale, con la istituzione di una imposta estesa all'intera platea tributaria, senza discriminazione per attività e per località, e nella considerazione che i vantaggi derivanti dal movimento turistico investono, in modo diretto o mediato, la generalità dei cittadini, si è ritenuto meglio corrispondente al genere di attività degli Enti interessati ed alla necessità di addivenire, per quanto possibile, alla eliminazione di tributi accessori, di porre a carico del bilancio dello Stato contributi integrativi del finanziamento di detti Enti.

L'importo necessario per la erogazione dei contributi statali suddetti, ai 92 Enti provinciali per il turismo è stato stabilito in lire 500 milioni per l'esercizio 1957-58, in lire 4.200 milioni per l'esercizio 1958-59 e in lire

2.200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi (articolo 15 del provvedimento).

Lo stanziamento per l'esercizio 1958-59 è stato determinato in lire 4.200 milioni, essendo comprensivo del rateo aprile 1957-giugno 1958 dei contributi turistici non riscossi.

Il nuovo sistema di finanziamento che elimina l'automatismo di allineamento ai valori monetari ed ai costi correnti, fin qui assicurato da un sistema impositivo autonomo, mentre consente di contenere il sacrificio dell'Erario nella minore possibile misura, impone un ridimensionamento delle spese degli Enti provinciali per il turismo ai fini di perseguire attraverso un coordinamento unitario — nel quadro della politica turistica nazionale — la necessaria produttività dei mezzi impiegati.

Ai predetti stanziamenti si aggiungono lire 200 milioni per la erogazione di contributi *una tantum* a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività diretta all'incremento del movimento turistico, particolarmente nel settore sociale e giovanile.

Allo scopo, poi di determinare in modo uniforme e senza la necessità di particolari atti amministrativi la misura della contribuzione delle Amministrazioni provinciali a favore degli Enti provinciali per il turismo, questa è stata fissata nel 5 per cento del gettito della addizionale provinciale all'imposta comunale i.c.a.p., entro i limiti, cioè, delle norme sul finanziamento degli Enti provinciali per il turismo tuttora vigenti.

In relazione al diretto intervento dello Stato nel finanziamento degli Enti provinciali per il turismo e della rilevanza che il finanziamento di talune Aziende autonome, di c.s.t. assume, si è ritenuto conforme ai vigenti principi istituire collegi di revisori dei conti per il riscontro contabile della gestione dei suddetti Enti ed Aziende (articoli 13 e 14).

Con l'articolo 18 del disegno di legge in questione si è confermato il principio che le attribuzioni conferite alle Regioni autonome a statuto speciale dalle vigenti disposizioni rimangono, in ogni caso, salve ed impregiudicate.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I

*Imposta di soggiorno*

## Art. 1.

Le tariffe della imposta di soggiorno, stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946 n. 555, sono raddoppiate.

Agli effetti della applicazione della imposta gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

- Categoria *A* Alberghi di lusso;
- Categoria *B* Alberghi di I categoria;
- Categoria *C* Alberghi di II categoria e pensioni di 1<sup>a</sup> categoria;
- Categoria *D* Alberghi di III categoria e pensioni di 2<sup>a</sup> categoria;
- Categoria *E* Alberghi di IV categoria e pensioni di 3<sup>a</sup> categoria;
- Categoria *F* Locande in genere.

Se la durata del soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta è dovuta in misura fissa, è inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista dall'articolo 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, la imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:

- categoria I lire 80;
- categoria II lire 60;
- categoria III lire 30;
- categoria IV lire 10.

Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti delle case per ferie, degli alberghi per la gioventù, dei campeggi, dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di giorni venti.

La classificazione degli alberghi, pensioni e locande è quella risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo in

base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato con regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi suindicati, nonchè delle ville, degli appartamenti, delle camere ammobiliate e degli altri alloggi in genere, è determinata, tenuto conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, numero 1111.

Nel caso che detti alloggi siano situati in località non riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al precedente comma è espresso dal Comune.

Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo può procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.

Le case per ferie, gli alberghi per la gioventù ed i campeggi sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

## Art. 2.

Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto dell'aggio di riscossione, è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia.

La restante parte è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 75 per cento all'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituito presso la Banca nazionale del lavoro e

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il residuo 15 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'articolo 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380.

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle località connesse con lo sviluppo dell'attività turistica od anche al finanziamento delle Associazioni Pro-Loco ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo.

## Art. 3.

Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione stessa anche dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute:

a) per il 20 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'articolo 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'articolo 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi;

b) per il 25 per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S.A.C.A.T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo;

c) per il 55 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

## Art. 4.

Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere a) e b), le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'articolo 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 della presente legge.

## Art. 5.

Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente articolo 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'articolo 10 dello statuto della predetta Sezione ed all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento.

Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del fondo stesso, può essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato.

La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi,

che non siano proprietari degli stabili a ciò destinati, sempre che essi forniscano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valevoli anche nel tempo.

#### Art. 6.

La misura della cauzione, prescritta dall'articolo 11 terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è elevata a 120 milioni di lire.

#### Art. 7.

La pena prevista dal primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, è fissata nell'ammenda da lire 2.000 a lire 50.000.

### TITOLO II

#### *Contributo speciale di cura*

#### Art. 8.

Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura, previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è dovuto da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni, ed è corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria *B* e *C'*.

Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo è applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti

alla imposta di ricchezza mobile, in categoria *B* e *C'*, nonchè ai redditi esenti da tale imposta anche in virtù di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

#### Art. 9.

Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'articolo 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il gettito di ogni rata bimestrale dovrà essere versato dall'esattore comunale al tesoriere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali.

I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dall'articolo 2752, ultimo comma, del Codice civile e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Stato.

Si applica l'articolo 63 del predetto testo unico concernente la responsabilità solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio.

Per la iscrizione a ruolo e per la riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta degli enti locali.

### TITOLO III

#### *Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.*

#### Art. 10.

Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporti agli interessi del turismo nazionale.

## Art. 11.

Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'articolo 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, è fissato nella misura del cinque per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle arti, industrie, commerci e professioni.

## Art. 12.

Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 200 milioni, contributi *una tantum* a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare gli impianti turistico-sportivi, il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

## Art. 13.

Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo è effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.

I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.

I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

## Art. 14.

Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 25 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un col-

legio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Commissario per il turismo.

I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

## Art. 15.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1957-58, di lire 4.200 milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire 2.200 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Commissariato per il turismo.

## Art. 16.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1957-58 della somma di lire 500 milioni da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di Tesoreria concernente la gestione statale dei prodotti industriali.

## Art. 17.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata di cui al precedente articolo.

## Art. 18.

Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 19.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1958 sono soppressi i contributi obbligatori a carico delle Camere di commercio, industria ed agricol-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tura, previsti dall'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, e successive modificazioni.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3 e 11 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, nonchè tutte le altre

disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

## Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.